

## COMUNICAZIONI

### **Missioni vaevoli nella seduta del 15 gennaio 2009.**

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cichitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Fratini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Lombardo, Lo Monte, Lucà, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Micciché, Migliavacca, Migliori, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Albonetti, Alessandri, Angelino Alfano, Balocchi, Berlusconi, Bindi, Bonaiuti, Bongiorno, Bossi, Brambilla, Brancher, Brugger, Brunetta, Buonfiglio, Buttiglione, Caparini, Carfagna, Casero, Castagnetti, Cichitto, Cirielli, Colucci, Cossiga, Cota, Craxi, Crimi, Crosetto, Donadi, Fitto, Fratini, Gelmini, Gibelli, Alberto Giorgetti, Giancarlo Giorgetti, Giro, La Russa, Leo, Leone, Lo Monte, Lombardo, Lupi, Mantovano, Maroni, Martini, Mazzocchi, Melchiorre, Meloni, Menia, Micciché, Molgora, Mura, Pescante, Prestigiacomo, Roccella, Romani, Ronchi, Rotondi, Scajola, Soro, Stefani, Tremonti, Urso, Vegas, Vito.

### **Annunzio di proposte di legge.**

In data 14 gennaio 2009 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SALTAMARTINI: « Norme per il riconoscimento della guarigione e per la piena cittadinanza e l'integrazione sociale delle persone affette da epilessia » (2060);

FAVA: « Delega al Governo per completare il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri » (2061);

GIOVANELLI ed altri: « Delega al Governo in materia di funzioni fondamentali degli enti locali, di istituzione delle città metropolitane e di definizione della Carta delle autonomie locali » (2062);

RONDINI ed altri: « Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, concernenti l'espropriazione di aree industriali o destinate ad aziende agricole dismesse nonché di edifici di valore storico-artistico in stato di degrado o di abbandono » (2063).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

BERNARDINI ed altri: « Modifiche all'articolo 103 del codice di procedura penale e introduzione dell'articolo 35-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in materia di garanzie di libertà del difensore » (1977) *Parere delle Commissioni I e V.*

*IV Commissione (Difesa):*

HOLZMANN: « Nuovo ordinamento del Corpo militare della Croce Rossa italiana e disposizioni in materia di reclutamento, avanzamento, stato giuridico e trattamento economico del relativo personale » (1753) *Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

**Trasmissioni dal Presidente  
del Consiglio dei ministri.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 22 dicembre 2008, relativa alla costituzione di assemblee spontanee di parte del personale della società Alitalia operante presso l'aeroporto di Roma Fiumicino.

Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dell'ordinanza n. 4/2008, emessa dal ministro dello sviluppo economico in data 4 dicembre 2008, relativa allo sciopero ge-

nerale proclamato per la giornata del 12 dicembre 2008, riguardante lavoratori del settore elettrico.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

**Annunzio di sentenze  
della Corte costituzionale.**

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

sentenza n. 412 del 3-17 dicembre 2008 (doc. VII, n. 165), con la quale:

dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dei trasporti, attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa relativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto turistico di Termoli;

annulla, per l'effetto, la nota del Ministero dei trasporti – direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima ed interna, divisione 6<sup>a</sup>, protocollo numero M-TRA/DINFR/9194, del 17 settembre 2007:

*alla VI Commissione (Finanze);*

sentenza n. 420 del 3-17 dicembre 2008 (doc. VII, n. 166), con la quale:

dichiara che spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese dal deputato Tiziana Maiolo, per le quali pende dinnanzi al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza il procedimento penale di cui al ricorso in epigrafe, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi

dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione:

*alla I Commissione (Affari costituzionali);*

sentenza n. 426 del 15-19 dicembre 2008 (doc. VII, n. 167), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dal tribunale di Teramo:

*alla II Commissione (Giustizia);*

sentenza n. 428 del 15-19 dicembre 2008 (doc. VII, n. 168), con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 25, comma 1, lettera *d*), della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74), promossa, in riferimento agli articoli 4, 41 e 120 della Costituzione, nonché all'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), ed agli articoli 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, « Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 1° dicembre 1986, n. 59, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 58 e della

legge regionale 16 dicembre 1992, n. 74) », promosse, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, all'articolo 2 dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed agli articoli 49, 50 ed 81 del Trattato CE ed alla direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, 8, comma 2, ed 11, comma 2, della legge della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 13 novembre 2007, n. 29, promosse, in riferimento agli articoli 4 e 41 articoli della Costituzione dal Presidente del Consiglio dei ministri:

*alla VII Commissione (Cultura);*

sentenza n. 431 del 15-23 dicembre 2008 (doc. VII, n. 169), con la quale:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264 (Norme in materia di accessi ai corsi universitari), sollevata, in riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania:

*alla VII Commissione (Cultura);*

sentenza n. 432 del 15-23 dicembre 2008 (doc. VII, n. 170), con la quale:

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11 del codice di procedura penale, sollevata, con riferimento agli articoli 3, 24, 25, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Ferrara:

*alla II Commissione (Giustizia);*

sentenza n. 443 del 17-29 dicembre 2008 (doc. VII, n. 175), con la quale:

dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione proposto dalla provincia autonoma di Trento:

*alla X Commissione (Attività produttive).*

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma,

della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 23 dicembre 2008, sentenza n. 437 del 15-23 dicembre 2008 (doc. VII, n. 171), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della regione Basilicata 22 ottobre 2007, n. 17 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 febbraio 1990, n. 3 di approvazione dei piani territoriali paesistici di area vasta), nel testo originario e nel testo modificato dall'articolo 1 della legge della regione Basilicata 26 novembre 2007, n. 21 (Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 22 ottobre 2007):

*alla VIII Commissione (Ambiente);*

con lettera in data 23 dicembre 2008, sentenza n. 438 del 15-23 dicembre 2008 (doc. VII, n. 172), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della regione Piemonte 6 novembre 2007, n. 21 (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti):

*alla XII Commissione (Affari sociali);*

con lettera in data 23 dicembre 2008, sentenza n. 439 del 15-23 dicembre 2008 (doc. VII, n. 173), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 3, della legge della provincia autonoma di Bolzano 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici locali);

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1, della predetta legge della pro-

vincia autonoma di Bolzano n. 12 del 2007:

*alla I Commissione (Affari costituzionali);*

con lettera in data 29 dicembre 2008, sentenza n. 442 del 17-29 dicembre 2008 (doc. VII, n. 174), con la quale:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della regione siciliana 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), come modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 26 marzo 2002, n. 2 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002), nella parte in cui pone « a carico » delle province « l'onere relativo alla tassa e agli accessori » dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani « per quanto riguarda le istituzioni scolastiche statali di istruzione secondaria di secondo grado e gli istituti regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni »;

dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del medesimo articolo 6, comma 2, della legge della regione siciliana n. 6 del 2001, nella parte in cui pone « a carico » dei comuni « l'onere relativo alla tassa e agli accessori » dovuti per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani « per quanto attiene alle scuole materne, elementari e medie statali »:

*alla VI Commissione (Finanze).*

#### **Trasmissioni dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.**

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 dicembre 2008, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il bilancio di previsione per l'anno 2009 e il bilancio pluriennale 2009-2011 della Presidenza del Consiglio dei ministri, approvati in data 19 dicembre 2008.

Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 gennaio 2009, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della concessione di un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di 18.000 euro al signor Guido Ceronetti, poeta, filosofo, scrittore, giornalista, traduttore, drammaturgo, teatrante e marionettista italiano.

Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

**Trasmissione dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.**

Il presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo

sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 12 gennaio 2009, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *n*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di luglio e settembre 2008.

Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-  
LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI  
PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE, LAVORO, OCCUPAZIONE E  
IMPRESA E PER RIDISEGNARE IN FUNZIONE ANTI-CRISI IL  
QUADRO STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 1972-A)*

*AC 1977-A – Ordini del giorno*

ORDINI DEL GIORNO

*(Non sono compresi quelli esaminati nella  
seduta precedente)*

La Camera,

premesso che:

il Mezzogiorno è essenziale per lo sviluppo del nostro Paese e per il ruolo geo-politico dell'Italia nel Mediterraneo, ma, da troppo tempo, non è purtroppo una priorità politica;

il Mezzogiorno non può e non deve essere considerato l'eterna emergenza, un irrisolvibile problema. Tutte, le analisi dicono che la « questione meridionale » rimane inesorabilmente aperta e resta inequivocabilmente una questione nazionale, anzi si sta aggravando anche a causa della gravissima crisi economica attuale;

le imprese del Sud, ma soprattutto coloro che sarebbero disponibili alla creazione di nuove imprese, denunciano le loro difficoltà nel reperire le risorse per avviarle, anche tenendo conto, fatto non secondario, dell'assenza di un sostegno al credito ramificato sul territorio capace di fornire le basi necessarie per l'avvio di nuove imprese;

in Italia solo il 7 per cento dei giovani sono titolari di una ditta individuale e nel sud questa percentuale si abbassa notevolmente; sono quindi necessari strumenti finanziari di affiancamento e sostegno soprattutto nella fase di *start up* e di trasformazione dell'idea in impresa;

oggi non basta più chiedere di inserire il Mezzogiorno tra le priorità del Governo, ma è necessario passare dagli annunci ai fatti; ad il Governo in carica rischia di essere conosciuto dalle popolazioni del sud solo come rastrellatore di fondi FAS da utilizzare magari per interventi nel nord del Paese;

l'avvio di nuove imprese nel Mezzogiorno è impedito in particolare da un sistema creditizio e bancario inefficace, mentre il costo del denaro nel sud è uno dei più alti d'Europa; infatti esistono notevoli differenze sostanziali tra il nord e il sud sui tassi di interesse praticati sui prestiti dalle banche alle nuove imprese;

allo scopo di creare nel Mezzogiorno nuove imprese e al fine di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata, nonché per l'ingresso delle persone inattive nel mercato è improrogabile istituire un apposito fondo di rotazione, gestito dalla Cassa depositi e prestiti, anche per sostenere l'avvio di nuove piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse del suddetto fondo dovrebbero essere destinate a soggetti disoccupati da almeno 12 mesi, a soggetti

inattivi o appartenenti a categorie svantaggiate, che, quindi, hanno forti difficoltà di accesso ai tradizionali servizi bancari,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire un fondo di rotazione gestito dalla Cassa depositi e prestiti destinato a soggetti disoccupati da almeno 12 mesi, a soggetti inattivi o appartenenti alle categorie svantaggiate residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia, Molise, per consentire la creazione di nuove imprese e allo scopo di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata, nonché la grave crisi economica che investe il nostro Paese e l'economia internazionale.

9/1972/37. Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premesso che:

il Mezzogiorno è essenziale per lo sviluppo del nostro Paese e per il ruolo geo-politico dell'Italia nel Mediterraneo, ma, da troppo tempo, non è purtroppo una priorità politica;

il Mezzogiorno non può e non deve essere considerato l'eterna emergenza, un irrisolvibile problema. Tutte, le analisi dicono che la « questione meridionale » rimane inesorabilmente aperta e resta inequivocabilmente una questione nazionale, anzi si sta aggravando anche a causa della gravissima crisi economica attuale;

le imprese del Sud, ma soprattutto coloro che sarebbero disponibili alla creazione di nuove imprese, denunciano le loro difficoltà nel reperire le risorse per avviarle, anche tenendo conto, fatto non secondario, dell'assenza di un sostegno al credito ramificato sul territorio capace di fornire le basi necessarie per l'avvio di nuove imprese;

in Italia solo il 7 per cento dei giovani sono titolari di una ditta individuale e nel sud questa percentuale si abbassa notevolmente; sono quindi necessari strumenti finanziari di affiancamento e sostegno soprattutto nella fase di *start up* e di trasformazione dell'idea in impresa;

oggi non basta più chiedere di inserire il Mezzogiorno tra le priorità del Governo, ma è necessario passare dagli annunci ai fatti; ad il Governo in carica rischia di essere conosciuto dalle popolazioni del sud solo come rastrellatore di fondi FAS da utilizzare magari per interventi nel nord del Paese;

l'avvio di nuove imprese nel Mezzogiorno è impedito in particolare da un sistema creditizio e bancario inefficace, mentre il costo del denaro nel sud è uno dei più alti d'Europa; infatti esistono notevoli differenze sostanziali tra il nord e il sud sui tassi di interesse praticati sui prestiti dalle banche alle nuove imprese;

allo scopo di creare nel Mezzogiorno nuove imprese e al fine di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata, nonché per l'ingresso delle persone inattive nel mercato è improrogabile istituire un apposito fondo di rotazione, gestito dalla Cassa depositi e prestiti, anche per sostenere l'avvio di nuove piccole e medie imprese nelle regioni del Mezzogiorno; le risorse del suddetto fondo dovrebbero essere destinate a soggetti disoccupati da almeno 12 mesi, a soggetti inattivi o appartenenti a categorie svantaggiate, che, quindi, hanno forti difficoltà di accesso ai tradizionali servizi bancari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte ad istituire un fondo e destinato a soggetti disoccupati da almeno 12 mesi, o soggetti inattivi con particolare riferimento alle aree più svantaggiate del paese, per consentire la creazione di nuove imprese allo scopo di contrastare i fenomeni di disoc-

cupazione di lunga durata, nonché di grave crisi economica che investe il nostro Paese e l'industria internazionale.

9/1972/**37**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Lo Monte, Belcastro, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 12, del provvedimento in fase di approvazione prevede l'eventuale suddivisione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in tre macro-zone (Nord, Centro e Sud);

lo stesso comma precisa che la suddetta suddivisione in macro-aree viene prevista in via solamente eventuale, essendo affidata ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico;

allo stato attuale il prezzo unico nazionale dell'elettricità è rappresentato dalla media dei costi locali, sui quali incidono le inefficienze di distribuzione dell'energia, ragione per la quale oggi, in alcune regioni del Sud, penalizzate dalla mancanza di infrastrutture energetiche di sostegno, il costo delle tariffe energetiche è più alto;

devono essere assicurate condizioni di universalità del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

a garantire che in nessun caso la suddetta suddivisione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in tre macroaree possa comportare una differenziazione delle tariffe energetiche.

9/1972/**41**. Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3, comma 12, del provvedimento in fase di approvazione prevede l'eventuale suddivisione della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica in tre macro-zone (Nord, Centro e Sud);

lo stesso comma precisa che la suddetta suddivisione in macro-aree viene prevista in via solamente eventuale, essendo affidata ad una decisione discrezionale del Ministro dello sviluppo economico;

allo stato attuale il prezzo unico nazionale dell'elettricità è rappresentato dalla media dei costi locali, sui quali incidono le inefficienze di distribuzione dell'energia, ragione per la quale oggi, in alcune regioni del Sud, penalizzate dalla mancanza di infrastrutture energetiche di sostegno, il costo delle tariffe energetiche è più alto;

devono essere assicurate condizioni di universalità del servizio pubblico su tutto il territorio nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, in fase in applicazione dell'eventuale disciplina da parte del Ministero dello Sviluppo economico o, decorsi i termini, della Presidenza del Consiglio dei ministri ogni utile provvedimento affinché venga garantita una tariffa unica nazionale sul costo dell'energia;

a predisporre provvedimenti finalizzati a finanziarie la realizzazione di centrali e reti di distribuzione dell'energia elettrica prodotta nel Mezzogiorno.

9/1972/**41**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

La Camera,

premessi che:

la Sentenza della Corte costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008 ha dichiara-

rato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere una forma di tassazione ambientale per l'utilizzo della capacità depurativa dei corpi idrici, nella quale sia previsto che per l'utenza allacciata alla rete fognaria e sprovvista di impianti di depurazione o temporaneamente inattivi l'utente abbia il diritto al rimborso della quota della tariffa relativa alla depurazione qualora gli impianti di depurazione non siano previsti nei relativi piani d'ambito, nel caso che tali impianti siano previsti l'ente gestore dovrebbe avere tempo fino al 1° gennaio 2012; a decorrere da tale data, nel caso gli impianti non fossero funzionanti, le quote di tariffa impropriamente riscosse dovrebbero essere restituite all'utenza.

9/1972/**87**. Nannicini.

La Camera,

premessi che:

la Sentenza della Corte costituzionale n. 335 dell'8 ottobre 2008 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e dell'articolo 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative normative volte a prevedere una forma di tassazione ambientale per l'utilizzo della capacità depurativa dei corpi idrici, nella quale sia previsto che per l'utenza allacciata alla rete fognaria e sprovvista di impianti di depurazione o temporaneamente inattivi l'utente abbia il diritto al rimborso della quota della tariffa relativa alla depurazione qualora gli im-

pianti di depurazione non siano previsti nei relativi piani d'ambito, nel caso che tali impianti siano previsti l'ente gestore dovrebbe avere tempo fino al 1° gennaio 2012; a decorrere da tale data, nel caso gli impianti non fossero funzionanti, le quote di tariffa impropriamente riscosse dovrebbero essere restituite all'utenza.

9/1972/**87**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Nannicini.

La Camera,

premessi che:

la Fondazione IME – Istituto Mediterraneo di Ematologia – è un'organizzazione internazionale per la cooperazione sanitaria, la ricerca, la cura, il trasferimento di competenze e la creazione di un *network* mondiale di eccellenza per sconfiggere le malattie ematologiche nel mondo;

la Fondazione IME rappresenta un'eccellenza italiana nel campo della ricerca e cura a vantaggio di tutta l'ematologia e della sanità italiana e del prestigio scientifico italiano nel mondo assieme a uno strumento unico di diplomazia sanitaria e amicizia tra i popoli a diretto sostegno del ruolo internazionale e di politica estera italiana in aree cruciali e di primario interesse della politica estera italiana, dal Libano all'Iraq, dal Medio Oriente a tutto il bacino del Mediterraneo fino alla Cina;

la Fondazione nata su iniziativa del Ministero della salute, del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Regione Lazio, opera per realizzare una rete sanitaria internazionale a favore di Paesi dove le malattie ematologiche rappresentano un diffuso problema sanitario e sociale, portando avanti un progetto internazionale di cura, formazione, ricerca e trasferimento di competenze nel campo delle malattie ematologiche e della talassemia in particolare;

per i contenuti e il modello proposto, il Progetto internazionale IME si

presenta quindi non soltanto come un'iniziativa di cooperazione allo sviluppo in ambito solidaristico e sanitario, ma come importante strumento di politica estera del « Sistema Italia », proponendo un primato tutto italiano, come motore per la crescita e la qualificazione di strutture sanitarie straniere, in Paesi gravemente afflitti da malattie ematologiche emergenti, in particolare dalla talassemia;

la crisi che sta investendo il nostro Paese ha causato la diminuzione dell'apporto finanziario da parte di enti istituzionali ed internazionali a favore dell'IME, causando una conseguente drastica riduzione negli interventi per la lotta alle malattie ematologiche in Italia, con il rischio di chiusura di attività di ricerca e di cura e con il taglio drastico della collaborazione di molti professionisti importanti per il conseguimento degli obiettivi della Fondazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire i fondi necessari per garantire le progettualità di assistenza per la lotta alle malattie ematologiche per il triennio 2009-2011, ed in particolare, per il 2009, di reperire 10 milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di ricerca e di cura in Italia e nel mondo anche attraverso il coordinamento dei vari Ministeri competenti in materia affinché gli obiettivi dell'Istituto mediterraneo di ematologia per l'anno 2009 siano garantiti.

9/1972/88. Verini, Peluffo.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame stabilisce che, in deroga al termine stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;

il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e l'articolo 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 avevano precedentemente modificato la disciplina relativa agli studi di settore, introducendo gli indicatori di normalità economica e l'onere della prova a carico del contribuente, ribaltando sostanzialmente l'impostazione originaria di strumento di controllo degli studi di settore;

il decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, e la legge n. 244 del 2007, hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che hanno riguardato, in particolare, le modalità di utilizzo, in fase di accertamento, delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sono poi intervenute diverse circolari dell'Agenzia delle entrate, la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007, la circolare n. 38/E del 22 giugno 2007 e, in particolare, la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, dove l'amministrazione finanziaria ha chiarito e ridimensionato la portata delle modifiche introdotte sugli studi di settore, stabilendo infine che i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore costituiscono una « presunzione semplice », che la stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica e con gli stessi studi non legittima l'emissione di atti di accertamento « automatici », basati esclusivamente sulla stima medesima e che spetta all'Ufficio l'onere di motivare la sussistenza degli scostamenti risultanti dall'applicazione degli studi di settore,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative volte a fissare per legge, anche per maggiore chiarezza e semplificazione nei confronti dei contribuenti, il principio

della « presunzione semplice », della non automaticità degli accertamenti e dell'onere della prova a carico dell'amministrazione finanziaria, che peraltro sono già previsti nelle istruzioni dell'amministrazione, come evidenziato in premessa, ma che gli uffici nella pratica non applicano. 9/1972/89. Zeller, Brugger.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8 del decreto-legge in esame stabilisce che, in deroga al termine stabilito nel decreto del Presidente della Repubblica n. 195 del 1999, gli studi di settore possano essere integrati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di tener conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali;

il decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, e l'articolo 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 avevano precedentemente modificato la disciplina relativa agli studi di settore, introducendo gli indicatori di normalità economica e l'onere della prova a carico del contribuente, ribaltando sostanzialmente l'impostazione originaria di strumento di controllo degli studi di settore;

il decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, e la legge n. 244 del 2007, hanno introdotto alcune modifiche alla disciplina degli studi di settore, previsti dall'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che hanno riguardato, in particolare, le modalità di utilizzo, in fase di accertamento, delle risultanze derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

sono poi intervenute diverse circolari dell'Agenzia delle entrate, la circolare n. 31/E del 22 maggio 2007, la circolare n. 38/E del 22 giugno 2007 e, in particolare, la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008,

dove l'amministrazione finanziaria ha chiarito e ridimensionato la portata delle modifiche introdotte sugli studi di settore, stabilendo infine che i maggiori ricavi o compensi desumibili dagli studi di settore costituiscono una « presunzione semplice », che la stima effettuata mediante gli indicatori di normalità economica e con gli stessi studi non legittima l'emissione di atti di accertamento « automatici », basati esclusivamente sulla stima medesima e che spetta all'Ufficio l'onere di motivare la sussistenza degli scostamenti risultanti dall'applicazione degli studi di settore,

impegna il Governo

a vigilare sulla correttezza dell'operato degli uffici, in modo che gli accertamenti seguano le disposizioni contenute nella circolare n. 5 del 2008;

a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione dell'Agenzia delle entrate sull'attività di accertamento mediante studi di settore con particolare riguardo alle adesioni in sede di contraddittorio, al conseguente contenzioso, all'autotutela, completa di risultanze in termini di gettito e con dati suddivisivi per provincia;

a emanare disposizioni per evitare che in sede di contenzioso vengano perpetuate posizioni soccombenti per accertamenti assolutamente privi di motivazioni, basati esclusivamente sul risultato finale degli studi di settore e senza l'utilizzo di alcun altro elemento probatorio specifico come richiesto dalla normativa vigente;

visto anche il consolidato orientamento delle commissioni tributarie, ad esaminare una specifica circolare per favorire gli interventi in autotutela degli uffici ed evitare inutile contenzioso.

9/1972/89. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Zeller, Brugger.

La Camera,

premesso che:

la crisi economica sta determinando un'evidente difficoltà alle famiglie italiane ad onorare il pagamento dei debiti

contratti per l'acquisto della prima casa, come mostrano le stime sui pignoramenti dei principali istituti di credito italiani;

l'acquisto della prima casa rappresenta — *lato sensu* — un investimento di natura previdenziale per le famiglie italiane;

secondo l'Indagine sui bilanci delle famiglie realizzata dalla Banca d'Italia, i debiti per l'acquisto o la ristrutturazione di immobili per esigenze familiari costituiscono la parte preponderante dell'ammontare di indebitamento delle famiglie con capofamiglia un lavoratore dipendente (79,4 per cento);

la spesa per il mutuo per l'acquisto dell'abitazione rappresenta in media il 17,1 per cento del reddito disponibile delle famiglie il cui maggiore percettore è un lavoratore dipendente;

l'INPDAP, tra i suoi scopi istituzionali, ha previsto l'offerta di finanziamenti a tassi agevolati per i lavoratori, i pensionati e le loro famiglie. Questi sono erogati direttamente dall'Istituto oppure da banche e società finanziarie in convenzione. Nel primo caso, si tratta di prestiti e mutui che l'INPDAP finanzia con un proprio fondo credito: la Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali. Nel secondo, invece, i finanziamenti sono erogati da banche e società finanziarie, sulla base di convenzioni stipulate con l'Istituto. Il Fondo credito è alimentato dalla contribuzione obbligatoria degli iscritti INPDAP e da quella volontaria di pensionati INPDAP e lavoratori e pensionati pubblici iscritti, ai fini previdenziali, ad altri enti o istituti che aderiscono a tale Fondo;

è necessaria l'istituzione da parte dell'INPDAP di una nuova tipologia di prestazione creditizia diretta ai lavoratori del pubblico impiego per sostenerli nel pagamento dei ratei dei mutui ipotecari già contratti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una riforma del decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, al fine di prevedere direttive

all'INPDAP per la gestione delle prestazioni creditizie erogate ai dipendenti pubblici allo scopo di agevolare gli aventi diritto nel pagamento dei ratei dei mutui immobiliari, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

9/1972/90. Nizzi, Cazzola, Di Biagio, Antonino Foti, Lorenzin, Della Vedova.

La Camera,

premesso che:

la conclusione di numerosi progetti di investimento privato rischia di essere compromessa da farraginosi meccanismi burocratici, dalla tortuosità dell'*iter* burocratico, dalla frammentarietà del panorama legislativo;

il fenomeno della stratificazione normativa ha determinato un quadro di riferimento di una tale vastità da rendere estremamente gravoso qualsiasi *iter* autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere finanziate dai privati;

nell'ambito delle infrastrutture particolari ritardi registrano quelle energetiche, il cui sviluppo è essenziale per la sicurezza degli approvvigionamenti e per garantire una reale competitività del mercato a beneficio di tutti i consumatori;

oggi, alla luce della forte crisi economica, appare quindi di fondamentale importanza assicurare la costruzione delle infrastrutture energetiche (gasdotti ed elettrodotti, centrali di generazione elettrica, rigassificatori, impianti a fonti rinnovabili), al fine di rilanciare l'economia nazionale e affrancare l'Italia dalla dipendenza energetica dei Paesi geopoliticamente instabili,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di misure volte a semplificare il sistema di regolazione dei procedimenti autorizzativi di realizzazione delle opere finanziate dai privati.

9/1972/91. Antonino Foti, Cazzola, Di Biagio, Lorenzin, Della Vedova, Nizzi, Polidori.

La Camera,

premessi che:

il decreto in esame introduce un nuovo meccanismo per la determinazione del prezzo di vendita dell'energia sul mercato all'ingrosso e impone la suddivisione della rete al massimo in tre macro-zone;

non specificando le modalità per la determinazione del prezzo di acquisto, oggi determinato a livello nazionale (prezzo unico nazionale), come media ponderata dei prezzi di vendita zonali, nasce l'esigenza di ridefinire il prezzo pagato dagli acquirenti;

con il *pay as bid*, i produttori che offrono in Borsa un prezzo inferiore rispetto alla media dei prezzi offerti saranno pertanto incentivati ad abbandonare la Borsa e utilizzare la contrattazione bilaterale;

le aree contraddistinte da costi impiantistici maggiori, quali il Sud e le Isole in particolare, ne risulteranno più svantaggiate, dovendo approvvigionarsi di energia, sia tramite Borsa che tramite contratti bilaterali, ad un prezzo più alto. Diversamente, il Nord, caratterizzato da costi di impianto inferiori, ne sarà significativamente avvantaggiato. Di fatto, quindi, con il *pay as bid* scompare il sussidio incrociato derivante dall'applicazione su tutto il territorio italiano del prezzo unico nazionale e nasce una disparità territoriale, che avrà un impatto rilevante sulla competitività delle imprese;

a dicembre 2008, infatti, un megawattora prodotto al Nord è costato in media 87,56 euro, mentre in Sicilia è costato 111,07 euro: differenze eliminate poi dall'imposizione di un prezzo unico;

inoltre, non esiste alcuna conferma che l'applicazione del *pay as bid* comporti una riduzione dei prezzi all'ingrosso, in quanto l'introduzione di nuove regole per il mercato induce un cambiamento delle strategie di *bidding* finora adottate dagli operatori. Essi, infatti, non offriranno più energia al proprio prezzo marginale, ma tenderanno ad offrire ad un prezzo più alto,

posizionato intorno al valore atteso dell'impianto marginale, al fine di assicurarsi un'adeguata remunerazione dei costi fissi;

in Europa l'unico Paese che utilizzava il *pay as bid*, l'Inghilterra, ha abbandonato il sistema nel dicembre 2008,

impegna il Governo

a monitorare e valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, con particolare riguardo alle possibili conseguenze negative e agli squilibri che la norma potrebbe produrre sul territorio e sull'utenza finale.

9/1972/92. Ruggeri, Cera, Romano, Ruvo, Mannino, Drago, Naro, Tassone, Occhiuto, Zinzi, Pisacane, Nunzio Francesco Testa.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 1 il decreto assegna per il 2009 un *bonus* straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo;

il meccanismo previsto si è rivelato contraddittorio e fonte di disuguaglianza andando a favorire, nell'82 per cento dei casi, come è stato ampiamente dimostrato dai *media*, *single* e coppie senza figli, proprio in virtù di una distribuzione non tarata sui destinatari originari;

i diversi tetti di reddito per accedere al beneficio, infatti, sono stati fissati a livelli più alti della fascia di povertà per *single* e coppie senza figli, mentre sono pari a un livello sotto la fascia di povertà per le coppie con figli. Il risultato è che solo le famiglie poverissime saranno raggiunte dal beneficio, che andrà invece a *single* o coppie. Non solo, ai conviventi potrebbe andare anche un *bonus* doppio perché per loro non vige il cumulo dei redditi;

è necessario, pertanto, riequilibrare i pesi tra i diversi beneficiari, senza aumentare la spesa complessiva, ponendo

alla base della misura il reddito familiare di una famiglia classica,

impegna il Governo

ad introdurre, con successivi provvedimenti legislativi, le modifiche utili e necessarie ad evitare che lo strumento citato in premessa contribuisca ad aumentare le disuguaglianze anziché favorire e sostenere le famiglie bisognose in questa particolare contingenza economica avversa.

9/1972/93. Buttiglione, Capitanio Santolini, Pezzotta, Galletti, Delfino, Ciccanti, Compagnon.

La Camera,

premessi che:

con l'articolo 1 il decreto assegna per il 2009 un *bonus* straordinario ai soggetti residenti, componenti di un nucleo familiare a basso reddito, attraverso l'attribuzione di una somma determinata in base al numero dei componenti della famiglia e all'ammontare del reddito complessivo;

il meccanismo previsto si è rivelato contraddittorio e fonte di disuguaglianza andando a favorire, nell'82 per cento dei casi, come è stato ampiamente dimostrato dai *media*, *single* e coppie senza figli, proprio in virtù di una distribuzione non tarata sui destinatari originari;

i diversi tetti di reddito per accedere al beneficio, infatti, sono stati fissati a livelli più alti della fascia di povertà per *single* e coppie senza figli, mentre sono pari a un livello sotto la fascia di povertà per le coppie con figli. Il risultato è che solo le famiglie poverissime saranno raggiunte dal beneficio, che andrà invece a *single* o coppie. Non solo, ai conviventi potrebbe andare anche un *bonus* doppio perché per loro non vige il cumulo dei redditi;

è necessario, pertanto, riequilibrare i pesi tra i diversi beneficiari, senza au-

mentare la spesa complessiva, ponendo alla base della misura il reddito familiare di una famiglia classica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, con successivi provvedimenti legislativi, norme a sostegno delle famiglie numerose in questa particolare contingenza economica avversa.

9/1972/93. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Buttiglione, Capitanio Santolini, Pezzotta, Galletti, Delfino, Ciccanti, Compagnon.

La Camera,

premessi che:

oltre 5.600 aziende, pur avendo tutti i requisiti richiesti e presentato la domanda entro i termini, sono rimaste escluse dai benefici previsti dal decreto ministeriale del 7 maggio 2008 per esaurimento dei fondi stessi, mentre per gli accordi territoriali sono ancora disponibili dieci milioni di euro;

è opportuno eliminare tale disparità di trattamento ingiustificata e discriminatoria, che penalizza non solo le imprese, ma anche decine di migliaia di dipendenti,

impegna il Governo

a prevedere in tempi brevi un incremento delle risorse del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi con cui incentivare la contrattazione di secondo livello.

9/1972/94. Poli, Ruggeri, Delfino, Compagnon.

La Camera,

premessi che:

oltre 5.600 aziende, pur avendo tutti i requisiti richiesti e presentato la domanda entro i termini, sono rimaste